

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE BRESCIA

via San Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA

tel. 030 41503

pec: consiglio.disciplina@brescia.pecavvocati.it

mail: consiglio.disciplina@ordineavvocatibrescia.it

AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	BRESCIA
AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	BERGAMO
AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	CREMONA
AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	MANTOVA
A TUTTI I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA FORENSE	BRESCIA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE	ROMA
AI PRESIDENTI DI TUTTI I CONSIGLI DI DISCIPLINA D'ITALIA	
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO	BRESCIA
AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO	BRESCIA

Il Presidente del Consiglio Distrettuale di disciplina forense di Brescia, considerato il permanere della situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia COVID-19,

- visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 2020 con cui è stata disposta la sospensione dal 12 marzo 2020 al 3 aprile 2020 dei termini per le deduzioni di cui agli artt. 11, 15 e 17 del Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014 nonché degli incumbenti previsti dall'art. 21 del medesimo regolamento, nonché la sospensione in tale periodo delle attività dibattimentali del CDD e di tutte le audizioni di avvocati segnalati o incolpati e di testimoni, nonché delle richieste di accesso agli atti, delle riunioni delle Sezioni e delle Assemblee plenarie;
- visto il proprio provvedimento del 20 marzo 2020 con cui la suddetta sospensione è stata prorogata al 15 aprile 2020;
- visto l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, con cui il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 è stato prorogato al 15 maggio 2020;
- visto l'art. 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che consente lo svolgimento a distanza, tramite videoconferenza, delle sedute degli organi collegiali degli enti pubblici, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, a condizione che siano comunque garantite la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
- lette le ordinanze 21 marzo 2020 n. 514, 4 aprile 2020 n. 521 e 11 aprile 2020 n. 528 del Presidente della Regione Lombardia, che, nel contesto di più restrittivo approccio in tema di mobilità, svolgimento di attività professionali, nonché di sospensione, presso le rispettive sedi ed uffici decentrati, delle attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sollecitano l'adozione in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, di modalità di collegamento da remoto;
- vista la Direttiva n. 2/2020 punto 4 del ministro per la Pubblica Amministrazione, rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che autorizza le medesime a svolgere ogni forma di riunione con modalità telematiche;

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE BRESCIA

via San Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA

tel. 030 41503

pec: consiglio.disciplina@brescia.pecavvocati.it

mail: consiglio.disciplina@ordineavvocatibrescia.it

- . ritenuta, pertanto, l'opportunità che talune delle attività proprie del Consiglio distrettuale di disciplina possano svolgersi a distanza, tramite videoconferenza;
- . visto il Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014;

DISPONE

- 1) permane fino al 15 maggio 2020, salvo proroga o revoca connessa all'evoluzione della cd. emergenza COVID-19, la sospensione dei seguenti termini previsti dal Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014:
 - a) il termine per le deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a);
 - b) il termine per le deduzioni ed osservazioni previste dall'art. 15;
 - c) il termine per l'esercizio delle facoltà di depositare memorie e documenti nonché chiedere l'audizione personale, previste dall'art. 17, comma 2, n. 2, lett. b) e c);
 - d) il termine per proporre il ricorso per ricsuzione di cui all'art. 7 e per la relativa decisione di cui all'art. 8;
 - e) i termini per le decisioni dell'Assemblea plenaria previste dall'art. 14, commi da 1 a 3;
 - f) il termine per il completamento dell'attività istruttoria previsto dall'art. 14, comma 5;
- 2) a decorrere dal 16 aprile 2020 sono consentite, con le modalità sotto specificate, le seguenti attività previste dal Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014:
 - a) le attività delle Sezioni previste dagli artt. 16, comma 2, 17 e 18, comma 2;
 - b) le attività del Consigliere Istruttore previste dagli artt. 15, 16, comma 1, e 18, comma 1;
- 3) sono sospese fino al 15 maggio 2020, salvo proroga o revoca connessa all'evoluzione della cd. emergenza COVID-19 o ad altri fattori sopravvenuti, le seguenti attività previste dal Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014 e dal Regolamento di questo CDD in tema di accesso agli atti:
 - a) ogni attività dell'Assemblea plenaria;
 - b) ogni attività delle Sezioni inerente alla fase dibattimentale (art. 22 e seguenti);
 - c) ogni attività successiva ad eventuali richieste di accesso agli atti;
- 4) le deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), le comunicazioni inerenti all'esercizio delle facoltà previste dall'art. 14, comma 6, le deduzioni ed osservazioni previste dall'art. 15, nonché le comunicazioni inerenti all'esercizio delle facoltà previste dall'art. 17, comma 2, n. 2, lett. b) e c), del Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014, devono essere inoltrate al CDD esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: consiglio.disciplina@brescia.pecavvocati.it;
- 5) le riunioni delle Sezioni sopra previste al punto 2 lett. a) verranno effettuate, con il consenso dei consiglieri componenti della sezione, in videoconferenza con modalità telematiche, con l'osservanza delle seguenti modalità:
 - a) il verbale della riunione viene firmato esclusivamente dal Segretario della Sezione, digitalmente o su supporto analogico;
 - b) se il verbale viene firmato digitalmente, il Segretario provvede ad inoltrarlo alla segreteria del CDD unitamente ad un esemplare non firmato in formato pdf e un esemplare non firmato in formato word;
 - c) se il verbale viene firmato su supporto analogico, il Segretario provvede a scansionarlo in pdf e ad inoltrarlo alla segreteria del CDD unitamente ad un esemplare non firmato in formato word;
- 6) le attività del Consigliere Istruttore previste dagli artt. 15 e 17, comma 2, n. 2, lett. c), del Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014, verranno effettuate, con il consenso dei soggetti interessati, in videoconferenza con modalità telematiche osservando le seguenti modalità:

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE BRESCIA

via San Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA

tel. 030 41503

pec: consiglio.disciplina@brescia.pecavvocati.it

mail: consiglio.disciplina@ordineavvocatibrescia.it

- a) qualora il destinatario dell'esposto abbia nominato uno o più difensori, è necessario che alla videoconferenza partecipi anche il difensore;
 - b) la data e ora della videoconferenza viene concordata senza formalità dal Consigliere Istruttore direttamente con il destinatario dell'esposto e/o con il suo difensore;
 - c) il verbale di audizione viene redatto dal Consigliere Istruttore che, previa rilettura prima della conclusione della videoconferenza, lo trasmette non firmato in formato pdf (con pagine numerate) al destinatario dell'esposto e/o al suo difensore, i quali lo stampano, lo firmano (se il verbale è di più pagine, tutte le pagine dovranno essere siglate e l'ultima dovrà essere firmata), lo scansano in formato pdf e lo restituiscono al Consigliere Istruttore, che provvede ad apporre la propria firma e ad inoltrarlo alla segreteria del CDD (qualora il Consigliere Istruttore firmi il verbale digitalmente, trasmetterà alla segreteria del CDD anche l'esemplare in pdf del verbale ricevuto in restituzione dal destinatario dell'esposto e/o dal suo difensore); il destinatario dell'esposto e/o il difensore hanno facoltà di firmare digitalmente il suddetto verbale, nel qual caso il Consigliere Istruttore inoltrerà alla segreteria del CDD, oltre a quanto già previsto sopra, anche un esemplare in pdf leggibile del verbale firmato digitalmente dal destinatario dell'esposto e/o dal difensore;
 - d) le trasmissioni previste dal presente punto 6 si effettuano tramite posta elettronica non necessariamente certificata del Consigliere Istruttore, del destinatario dell'esposto e del difensore;
 - e) il Consigliere Istruttore provvede a scansare la mail accompagnatoria di restituzione proveniente dal destinatario dell'esposto e/o dal suo difensore, e la inoltra alla segreteria del CDD unitamente al verbale di audizione come sopra formato;
- 7) in tutti i casi sopra previsti in cui si procede in videoconferenza con modalità telematiche, vanno inoltre osservate le seguenti disposizioni:
- a) può essere utilizzata qualsiasi piattaforma (es. Teams, Skype, Zoom Us, ecc.), a condizione che sia garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
 - b) nel verbale deve darsi atto della piattaforma utilizzata e della verifica della identità dei partecipanti e della loro effettiva partecipazione alla comunicazione;
 - c) le comunicazioni di posta elettronica fra consiglieri e fra questi e la segreteria del CDD possono essere effettuate con posta elettronica anche non certificata dei singoli consiglieri.

Brescia, 14 aprile 2020

IL PRESIDENTE
f.to avv. Giorgio Gallico